

Comune di VIGARANO MAINARDA
Regolamento Comunale per l'applicazione
della tassa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della Tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 6 Gettito del tributo
- Art. 7 Tariffazione per il 1994 e 1995
- Art. 8 Tariffazione dal 1^ gennaio 1996
- Art. 9 Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe
- Art. 10 Locali ed aree tassabili
- Art. 11 Locali ed aree non tassabili
- Art. 12 Computo delle superfici
- Art. 13 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 Riduzioni tariffarie per attività produttive commerciali e di servizi
- Art. 15 Agevolazioni speciali
- Art. 16 Cumulo delle riduzioni
- Art. 17 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 18 Tassa giornaliera

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 19 Denunce
- Art. 20 Accertamento riscossione e contenzioso
- Art. 21 Mezzi di controllo
- Art. 22 Rimborsi
- Art. 23 Sanzioni

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Disposizioni transitorie
- Art. 25 Abrogazioni
- Art. 26 Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della Tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15-11-1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Vigarano Mainarda, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio

Ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle lire 10) per distanze fino a 1.000 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle lire 10) per distanze oltre 1.000 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale o nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti del presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso

dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile e per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzioni:

▪ lavanderie a secco – tintorie non industriali	20 %
▪ laboratori fotografici – eliografie	20 %
▪ autoriparatori – elettrauto – distributori di carburante	30 %
▪ gabinetti dentistici – radiologici e lab. odontotecnici	10 %
▪ laboratori di analisi	15 %
▪ autoservizi – autolavaggi – autorimessaggi	10 %
▪ allestimenti – insegne	15 %
▪ tipografie – stamperie – incisioni – vetrerie – serigrafie	20 %

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree estese.

Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 5 % per i condomini da 2 alloggi
- del 2 % per i condomini da 3 o più alloggi

resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ai 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta agli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrato a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 6 **Gettito del tributo**

La tariffa della tassa è determinata con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61, commi 2 e 4 e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994, dell'articolo 79, comma 5, dello stesso decreto.

Il gettito complessivo non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50 % del costo medesimo.

Art. 7 **Tariffazione per il 1994 e 1995**

La tassa è individuata sino al 31-12-1995 con tariffa annuale deliberata in base ai precedenti criteri di commisurazione della superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 8 **Tariffazione dall' 1-1-1996**

La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per una o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall' 1-1-1996:

- le modificazioni alle classificazioni delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 68 del Decreto n. 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con medesima misura tariffaria.
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 9 **Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro

classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura obbligatoria del costo.

Ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio viene detratto un 5 % del totale dei costi a titolo di spazzamento strade. (modificato con delibera C.C. n. 6 del 29/01/1996)

Art. 10 **Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere – sale – cucine - ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione – corridoi – anticamere – ripostigli – bagni – ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse – autorimesse – ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani o comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici – sale scolastiche – biblioteche – anticamere – sale d'aspetto ed altre – parlatoi – dormitori – refettori – lavatoi – ripostigli – dispense – bagni – ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi – di uffici – depositi – magazzini – ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 11, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superficie dei balconi e terrazzi.

Art. 11 **Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 12

Computo delle superfici

La superficie tassabile è commisurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25 %.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50 %.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 13

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta :

- a) del 30 % per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla presente lettera b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 14

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 20 % ;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti sono tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o

come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 10 % ;

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutarne l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 15 **Agevolazioni speciali**

In applicazione del comma 1 dell'articolo 67 del D.Lgs n. 507 del 15-11-1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

Per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66 % si applica una riduzione tariffaria del 50 % .

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti :

- a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessa nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, e le persone assistite permanentemente dal comune, limitatamente ai locali direttamente abitati.
- d) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione.

L'esenzione o la riduzione è concessa dalla Giunta Comunale su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica dell'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs 507/1993.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16 **Cumulo delle riduzioni**

Per evitare l'eccessiva riduzione e l'antieconomicità dell'esazione, è previsto il limite complessivo del 60 % di riduzione della tariffa applicabile nei casi di cumulo delle riduzioni.

Art. 17 **Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'articolo 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificate nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA I	Abitazioni private
CATEGORIA II	Ristoranti – trattorie – pizzerie – tavole calde – rosticcerie
CATEGORIA III	Esercizi di vendite di frutta e verdura – di fiori – di pollame – di uova – di pesce – dei supermercati di alimentari
CATEGORIA IV	Caffè – bar – gelaterie – pasticcerie – osterie birreria – sale da ballo – circoli – discoteche – sale da gioco
CATEGORIA V	Alberghi – locande – pensioni – stabilimenti balneari – bagni pubblici – alberghi diurni
CATEGORIA VI	Esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III
CATEGORIA VII	Collegi – convitti – istituti – case di riposo e di assistenza – istituti religiosi con convitto – ospedali case di cura
CATEGORIA VIII	Ambulatori – poliambulatori – studi medici e veterinari – laboratori analisi cliniche – stabilimenti termali - saloni di bellezza – saune – palestre e simili
CATEGORIA IX	Esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e IV e delle rivendite di giornali
CATEGORIA X	Studi professionali – uffici commerciali – banche – istituti di credito – assicurazioni – agenzie finanziarie – agenzie di viaggio – agenzie ippiche – ricevitorie del totocalcio – del totip – dell'enalotto – banchi di lotto
CATEGORIA XI	Stabilimenti industriali – laboratori e botteghe degli artigiani
CATEGORIA XII	Magazzini – depositi non al servizio di attività industriali e commerciali – autorimesse – autoservizi – autotrasportatori – sale di esposizione – esercizi commerciali
CATEGORIA XIII	Teatri - cinematografi
CATEGORIA XIV	Enti pubblici non economici – scuole – musei biblioteche – associazioni tecnico-economiche – ordini professionali – associazioni istituzionali di natura esclusivamente religiosa-culturale-politica-sindacale-sportiva – enti di assistenza – caserme – stazioni - carceri
CATEGORIA XV	Aree dei campeggi-dei distributori di carburante-dei parcheggi-dei posteggi
CATEGORIA XVI	Altre aree scoperte ad uso privato si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra specificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 18 **Tassa giornaliera**

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti interni attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Il servizio erogato dietro corrispondenze della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 19 Denunce

I soggetti indicati nell'articolo 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'articolo 70 del decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione di detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Art. 20 Accertamento riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'articolo 71 e dall'articolo 72 del D.Lgs. 507/1993.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs: 31-12-1992 n. 546, è disciplinato dall'articolo 63 del D.P.R. 28-1-1988 n. 43 e dell'articolo 20 del D.P.R. 26-10-1972 n. 638 e successive modificazioni.

Art. 21 **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione della superfici imponibili, il comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'articolo 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto legislativo.

Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art.22 **Modalità dei rimborsi**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6 comma dell'articolo 59 e nell'articolo 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'articolo 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Art. 23 **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLI IV DISPOSIZIONI FINALI

Art .24 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, che hanno decorrenza dall' 1-1-1995 e art. 4 commi 2-4-5, art. 5 comma 3, art. 8 commi 2-3, art. 13 che hanno decorrenza dall' 1-1-1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 19, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 4, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui nell'articolo 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1995.

Art. 25 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15-11-1993 n. 507 e successive modificazioni.